

Ordinanza nr. 68 / 2020 - Prot. nr. 24540

Li, 19 Agosto 2020

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione Italiana;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15/10/2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che con Ordinanza del 16/08/2020 il Ministro della Salute ha disposto a partire dal 17/08/2020 e fino al 07/09/2020:

- a) è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
- b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure precauzionali tese a prevenire la diffusione del COVID-19 in relazione al punto a) della citata Ordinanza;

RILEVATO che la distanza interpersonale e l'uso delle mascherine, aiutano a prevenire le infezioni;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

in via precauzionale, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, oltre a quanto già previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 16/08/2020, dal giorno 20 Agosto 2020 fino al 7 settembre 2020:

- a) è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) dalle ore 18,00 alle ore 01,00 su tutta l'area della Piazza Umberto I° ivi compresa la parte bassa di via Roma che va da Calata Ponte fino alla Piazza Umberto I°;
- b) è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) dalle ore 7,00 alle ore 14,00 di tutti i giovedì nell'area di Parco delle Acacie e strada laterale interessata dal mercato settimanale;
- c) è fatto obbligo di usare le protezioni delle vie respiratorie (cd. mascherine) dalle ore 7,00 alle ore 14,00 di tutte le domeniche all'interno dell'area del Mercatino Rionale di Piazza Alpini Orta interessata dal farmer market.

Nelle circostanze di cui al punto a), b) e c) della presente ordinanza la mascherina dovrà essere correttamente indossata da tutte le persone andando a coprire entrambe bocca e naso. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ai sensi del DPCM 07/08/2020.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 nr. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, nr. 35 il mancato adempimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00 secondo le indicazioni esplicitate nell'art. 4 del citato decreto-legge.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- ≡ Entro 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente T.A.R. nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- ≡ Entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Le Forze di Polizia Nazionali e Locali vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.



Il Sindaco
Ing. Giuseppe Spagnuolo